



**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 428 del 22 dicembre 2016.

“Definizione degli standard formativi dell'apprendistato di III livello e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione degli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Ultimazione del quadro regolatorio”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.


Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 – Capo V 'Apprendistato' – recante: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183” ed, in particolare, l'art.47 rubricato 'Standard





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

professionali e formativi e certificazione delle competenze';


VISTO il decreto del Ministro del lavoro, delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 giugno 2015 concernente: "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 recante: "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015 concernente: "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81";

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n.8 recante: "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie" ed, in particolare, l'art.30 rubricato 'Repertorio delle qualificazioni della Regione';

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 213 del 17 giugno 2016 recante: "Recepimento del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, nonché dei relativi allegati, concernente 'Definizione degli standard formativi





## REGIONE SICILIANA


### GIUNTA REGIONALE

dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art.46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81', pubblicato sulla G.U. n.296 del 21 dicembre 2015 - Approvazione decreto interassessoriale e allegati correlati e schemi di Accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", e le precedenti deliberazioni nella medesima citate;

VISTO il decreto assessoriale n. 3082 del 20 giugno 2016 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'allegato <A> sub 1 <Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>, di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta regionale n.231/2016;

VISTO il decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185, che ha introdotto la modifica del comma 4 dell'art. 45 del citato decreto legislativo n.81/2015, per il cui effetto, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle Regioni e alle Province autonome non più 'in accordo', bensì semplicemente, 'sentite' le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca;

VISTA la nota prot. n. 7584/Gab. del 14 dicembre 2016 con la quale l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, per gli adempimenti in materia di apprendistato connessi al proprio ramo di Amministrazione, trasmette, per l'apprezzamento della Giunta regionale, il Protocollo per la Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

formazione e di ricerca, ai sensi dell'art.45 del citato decreto legislativo n. 81/2015, come modificato dal richiamato decreto legislativo n.185/2016, unitamente all'accluso allegato, nonché l'Accordo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43), e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (Art.45), del citato Capo V del richiamato decreto legislativo n.81/2015, ed, infine, l'Accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (Art. 45) dello stesso Capo V del richiamato decreto legislativo n.81/2015 (Allegato "A");

CONSIDERATO che il predetto Assessore, nella medesima nota prot. n. 7584/2016, propone, per le determinazioni della Giunta regionale, l'ultimazione del quadro regolatorio come di seguito specificato:

- ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n.81/2015, sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in attuazione del predetto art.46, e che il Protocollo e l'atto allo stesso accluso, concludono il processo di condivisione con le Parti Economiche e Sociali e le Istituzioni formative della disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale, come previsto dall'art.45 del suddetto decreto legislativo n.81/2015, modificato dal citato decreto legislativo n.185/2016;
- il menzionato Protocollo e l'atto allo stesso accluso completano il quadro della <Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato> di cui al richiamato decreto interassessoriale n.3082/2016, che si compone della sezione 3, come sottoscritta dalle parti, nonché delle sezioni 1 e 2;





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

- la stipula degli Accordi di cui all'art. 42 del più volte menzionato decreto legislativo n.81/2015, per la regolamentazione dell'apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 dello stesso decreto legislativo, previo confronto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art.43) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (Art.45) del richiamato Capo V del Decreto legislativo n.81/2015, hanno, nel territorio regionale, copertura contrattuale omogenea nella disciplina di materie complesse come quelle afferenti alla retribuzione, all'inquadramento ed alle tutele degli studenti/lavoratori nei settori merceologici e nelle categorie non coperti da accordi interconfederali nazionali e di categoria nazionali;

- l'Accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (Art.45) del richiamato Capo V del Decreto legislativo n.81/2015 è una tipologia innovativa di apprendistato, che avvia una fase di prima applicazione sperimentale nel territorio della Regione Siciliana e rappresenta, al contempo, un valido strumento per preparare i giovani alla futura attività professionale, garantendo, allo stesso tempo, adeguate tutele normative ed economiche;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale,

DELIBERA





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

per quanto esposto in preambolo, in conformità alla nota prot. n. 7584/Gab, del 14 dicembre 2016, ed agli atti alla stessa acclusi, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione:

- di esprimere apprezzamento al Protocollo per la Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n.185; Allegato accluso al suddetto Protocollo; Accordo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art. 43), e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (Art.45), del Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81; Accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (Art. 45) del Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81;



- di dare atto dell'ultimazione del quadro regolatorio come di seguito specificato:


- ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in attuazione del predetto art.46, e che il Protocollo e l'atto allo stesso accluso, concludono il processo di condivisione con le Parti Economiche e Sociali e le Istituzioni formative della disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale, come previsto dall'art.45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185;



## REGIONE SICILIANA

### GIUNTA REGIONALE

- il menzionato Protocollo e l'atto allo stesso accluso completano il quadro della <Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>, di cui al decreto n.3082 del 20 giugno 2016 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che si compone della sezione 3, come sottoscritta dalle parti, nonché delle sezioni 1 e 2;
- la stipula degli Accordi di cui all'art. 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 per la regolamentazione dell'apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 dello stesso decreto legislativo, previo confronto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Art.43) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (Art.45) del Capo V del Decreto legislativo n.81/2015, hanno, nel territorio regionale, copertura contrattuale omogenea nella disciplina di materie complesse come quelle afferenti alla retribuzione, all'inquadramento ed alle tutele degli studenti/lavoratori nei settori merceologici e nelle categorie non coperti da accordi interconfederali nazionali e di categoria nazionali;
- l'Accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (Art.45) del Capo V del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 è una tipologia innovativa di apprendistato, che avvia una fase di prima applicazione sperimentale nel territorio della Regione Siciliana e rappresenta, al contempo, un valido strumento per preparare i giovani alla futura attività professionale,





**REGIONE SICILIANA**

GIUNTA REGIONALE

garantendo, allo stesso tempo, adeguate tutele normative ed economiche;

- di dare incarico al Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale di porre in essere gli adempimenti occorrenti.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

JT



ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE



DOCUMENTO  
PERVENUTO  
CON REG.

REGIONE SICILIANA  
Assessorato regionale dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

l'Assessore

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
14 DIC. 2016
PROT. N. 5057

Prot. n. 7584/PAB del 14 DIC. 2016

**OGGETTO:** Definizione degli standard formativi dell'apprendistato di III livello e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione degli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81. Ultimazione del quadro regolatorio.

DELIBERAZIONE N. 128 DEL 22/12/2016 ALLEGATO A PAG 1 di 57

All'Ufficio di Segreteria della Giunta  
Regionale  
Palazzo d'Orleans - Palermo

Con la deliberazione n. 213 del 17 giugno 2016 la Giunta Regionale ha recepito il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015, pubblicato sulla G.U. R.I. n.296 del 21/12/2015, esitando gli schemi di Accordo di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e quelli per la regolamentazione dell'apprendistato di I, II e III livello di cui agli articoli 43, 44 e 45 dello stesso decreto legislativo, dando mandato agli assessori regionali dell'Istruzione e della formazione professionale e per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro di sottoscrivere i relativi accordi, previo confronto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e con i soggetti previsti dall'art.45 c. 4 del D.Lgs 81/2015; ( Allegato B, Allegato C, Allegato D e Allegato A sub 2 alla predetta deliberazione).


In esecuzione della deliberazione prima menzionata, con decreto interassessoriale n°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro venivano approvati e resi immediatamente operativi i contenuti dell'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>>, sezioni 1 e 2, relativi al primo e secondo livello, stabilendo al contempo che la disciplina di cui al allegato "A" Sub 2 della stessa deliberazione avrebbe avuto efficacia a seguito della sottoscrizione da parte dei soggetti previsti dall'art.45 c. 4 del D.Lgs 81/2015 dell'accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca (sezione 3 dell'Allegato A sub 1), stante il quadro della normativa vigente a quel momento.

Si provvedeva, tra l'altro, alla loro immediata pubblicazione sui siti istituzionali dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ai sensi dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 Agosto 2014 n°21 e del 14 marzo 2013, n. 33.

Successivamente il c.d. "decreto correttivo" del Jobs Act, DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185 (GURI n.235 del 7-10-2016), ha previsto la modifica del comma 4 dell'articolo 45 della legge n.81/2015. Per effetto di tale modifica la regolamentazione e la durata dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle Regioni e alle Province autonome non più «in accordo», bensì semplicemente, «sentite» le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

Dall'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, dunque, la Regione Siciliana avrebbe potuto completare il perfezionamento della propria normativa in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca - all'interno dell'iter già in essere, come strutturato e proceduralizzato - utilizzando la novella

14/12/2016 Str.3  
A



IL SEGRETARIO

Buon



REGIONE SICILIANA  
Assessorato regionale dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale  
l'Assessore

Prot. n. FSE/1000 del 14 DIC. 2016

legislativa, non più in accordo con le Parti Sociali e le Istituzioni formative, ma ritenendo sufficiente, per gli adempimenti, un semplice confronto formale per "sentire" le stesse.

Tuttavia, per dare seguito al cammino intrapreso, si è ritenuto comunque di procedere attraverso una condivisione con le Parti Sociali e le Istituzioni formative per una maggiore partecipazione democratica sui contenuti degli Accordi.

Lo scrivente al fine di dare immediata esecuzione alla sezione 3 dell'allegato A sub 1 della deliberazione della Giunta regionale n.213/2016, per gli ambiti di competenza relativi a questo ramo di Amministrazione, ed alla definizione degli Accordi in trattazione, in data 07 Dicembre 2016, previa condivisione delle parti sociali, ha proceduto alla firma dei seguenti documenti, con lievi modifiche rispetto ai testi esitati con deliberazione n.213/2016:

Allegato A): PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016);

Allegato B): ALLEGATO AL PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016);

Allegato C): Accordo per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art.43) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art.45), Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

Allegato D) Accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (art.45), Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Le Parti Sociali hanno aderito anche all'invito di adeguare la contrattazione collettiva interconfederale alla nuova normativa del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 e della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17-Giugno 2016.

Al fine di ultimare la definizione del quadro regolatorio dell'apprendistato si propone l'apprezzamento degli allegati A), B), C), e D) e si richiede alla Giunta Regionale di Governo di dare atto:

- che ai sensi dell'articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, e che il protocollo e l'atto allo stesso allegato concludono il processo di condivisione con le Parti Economiche e Sociali e le Istituzioni formative della disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GURI n.235 del 7-10-2016);
- che il protocollo e l'allegato di cui sopra completano il quadro della <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>> di cui al decreto interassessoriale N.°3082 del 20-Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro originato dalla deliberazione della



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*



REGIONE SICILIANA  
Assessorato regionale dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

L'Assessore

11 4 DIC. 2016

Prot. n. 7584/1905 del \_\_\_\_\_


Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016, che si compone della sezione 3, come sottoscritta dalle parti ed allegata alla presente, nonché della sezione 1 e della sezione 2 come allegate al decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016;

- della stipula degli accordi di cui all'art.42 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, per la regolamentazione dell'apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 dello stesso decreto legislativo, previo confronto con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E che l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art.43) e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (art.45), Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, hanno nel territorio regionale copertura contrattuale omogenea nella disciplina di materie complesse come quelle afferenti alla retribuzione, all'inquadramento ed alle tutele degli studenti/lavoratori nei settori merceologici e nelle categorie non coperti da accordi interconfederali nazionali e di categoria nazionali;
- che L'accordo per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (art.45), (Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), è una tipologia innovativa di apprendistato, che avvia una fase di prima applicazione sperimentale nel territorio della Regione Siciliana e rappresenta al contempo un valido strumento per preparare i giovani alla futura attività professionale, garantendo allo stesso tempo adeguate tutele normative ed economiche.

Si richiede, infine, di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale di porre in essere gli atti consequenziali

L'ASSESSORE

On.le Bruno Marziano



IL SEGRETARIO

Repubblica Italiana



USR  
SICILIA




Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

# PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

*ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno  
2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24  
settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016)*

*[Handwritten signatures and initials]*



IL SEGRETARIO

PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016)

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

*ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato  
dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016)*

### Premesso che:

- l'art. 45 "Apprendistato di alta formazione e di ricerca" del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, prevede che "Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 (di seguito "decreto interministeriale"), pubblicato in data 21/12/2015 definisce ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, gli standard formativi dell'apprendistato, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
- con Delibera di Giunta n. 309 del 16 dicembre la regione Siciliana recepisce l'Accordo sul Progetto sperimentale recante: "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale, nonché l'adesione al Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana;
- l'allegato "A Sub 1" sezione 3 della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016 definisce la Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca;

### Premesso altresì che:

PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016)

IL SEGRETARIO



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

- la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, «sentite» le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

**Le Parti firmatarie del presente protocollo**

**si impegnano**

- a sostenere le aziende nell'individuazione di modalità organizzative e strumenti utili a garantire la gestione dei tempi relativi alle attività formative e di studio, assicurando pertanto all'apprendista un'adeguata alternanza fra studio e lavoro.

**I soggetti sottoscrittori concordano:**

- di verificare periodicamente (con cadenza almeno semestrale) l'andamento delle attività oggetto del presente accordo.
- di condividere la definizione dell'ordinamento dei profili formativi dell'apprendistato ivi compresa la durata del periodo di apprendistato, dando atto che quanto descritto nell'allegato "A Sub 1" sezione 3 della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016, definisce la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca con le lievi modifiche del testo ritenute di maggior ausilio alla stipula di nuovi contratti di lavoro in alto apprendistato;
- di fare proprio l'allegato 1 sezione 3 (parte integrante del presente protocollo) con le lievi modifiche del testo ritenute di maggior ausilio alla stipula di nuovi contratti di lavoro in alto apprendistato ed apportate in sede di confronto con le Parti, concludendo così il processo di condivisione della Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca;



USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

- che in assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCNL, si fa riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine.
- di estendere l'opportunità di aderire al presente Accordo ad Enti e istituzioni formative che ne faranno richiesta successivamente alla sottoscrizione -

Letto, condiviso e sottoscritto

Palermo, 07 Dicembre 2016

Regione Siciliana

Assessorato dell'Istruzione e della Formazione  
Professionale

On.le Bruno Marziano

MIUR - USR per la Sicilia

Il Direttore Generale  
Maria Luisa Altomonte

Università degli Studi di Palermo

Università degli Studi di Catania

L'Università degli Studi di Messina



IL SEGRETARIO

A/8



USR SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale

Università Kore di Enna

*pr. ed. ...*  
*Ulrico*

Gli Istituti Tecnici Superiori

- “Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede” – Siracusa

*Ulrico*

- “Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna”

*Ulrico*

- “Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy- sistema Alimentare - Albatros” Messina

*Ulrico*

- “Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania

*Ulrico*


- “Fondazione I.T.S. Steve Jobs – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Caltagirone (CT).

*Ulrico*

*Ulrico*

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro

Confindustria Sicilia



IL SEGRETARIO

*Bauer*

*Ulrico*

Confartigianato Sicilia

*Ulrico*

*Ulrico*

*Ulrico*  
5/8/16





USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

Confimprese Sicilia

CNA Sicilia

Casartigiani Sicilia

Confcommercio Sicilia


Confapi Sicilia

Legacoop Sicilia

Confcooperative Sicilia

AGCI Sicilia

UNCI Sicilia



IL SEGRETARIO

fmm <sup>PM</sup> 6/8



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

USR  
SICILIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Unicoop Sicilia

Confagricoltura Sicilia

Coldiretti Sicilia

CIA Sicilia

Confesercenti Sicilia

Confprofessioni Sicilia

*Anna Babaro*


Le associazioni sindacali dei lavoratori

CGIL Sicilia

*Lucia Greco*

CISL Sicilia

*Giuseppe Tenucci*



IL SEGRETARIO

*fmm* *el* *7/18*

Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

UIL Sicilia

UGL Sicilia

*[Faint handwritten text]*



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]* 8/8

Repubblica Italiana



Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

USR  
SICILIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

### Premessa

Il contratto in apprendistato, disciplinato dal Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

Il Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, prevede tre tipologie di apprendistato:

- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - Art. 43 D.Lgs. 81/2015
- Apprendistato professionalizzante - Art. 44 D.Lgs. 81/2015
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca - Art. 45 D.Lgs. 81/2015

In particolare, nel rispetto dei principi generali declinati negli artt. 41 e 42, l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e quello di alta formazione e di ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai seguenti titoli di istruzione e formazione e qualificazioni professionali (di cui al Repertorio nazionale ex art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, e legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", all'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione e Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016, nell'ambito del Quadro europeo delle qualifiche):

- Qualifica e diploma professionale
- Diploma di istruzione secondaria superiore
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS
- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore - ITS
- Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Laurea triennale o magistrale
- Master I e II livello
- Dottorato di ricerca



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signatures and initials]*

2

Repubblica Italiana



USR  
SICILIA

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche

In osservanza del Decreto Interministeriale 12/10/2015, pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, e «sentite» le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, come previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016), si dà atto che ai sensi dell'articolo 46 c. 1 del D. lgs 81/2015 sono stati definiti gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, e che il protocollo cui il presente atto è allegato conclude il processo di condivisione con le Parti Economiche e Sociali e le Istituzioni formative della disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale.

Le parti che sottoscrivono il protocollo ed il presente atto, inoltre, si danno reciprocamente atto che

- la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", all'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione" ha sancito che, per l'attuazione nel territorio della regione del D.Lgs 13/2013 e successive modifiche ed integrazioni, l'assessore dell'istruzione e della formazione professionale con proprio decreto adotta il repertorio delle qualificazioni della regione;
- il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con i relativi allegati) ha adottato il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana e le disciplina in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;
- il repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, che disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, mira ad integrarsi e coordinarsi col quadro nazionale delle qualifiche, quale strumento unitario di classificazione delle qualifiche in funzione di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici onde migliorarne la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche stesse rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;

IL SEGRETARIO

Repubblica Italiana



USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

- il repertorio nazionale, cui si fa riferimento, sarà costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali dell'apprendistato, codificati a livello nazionale, Regionale o di Provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi di referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF;
- Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiranno credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo. La Regione garantisce il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

*[Handwritten signature]*

**E pertanto**

le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto, si impegnano ad essere parte attiva, anche verso i singoli datori di lavoro, per rendere concreto il rapporto e l'interazione con le camere di commercio, industria e artigianato e con gli enti nazionali coinvolti nel processo di riconoscimento delle qualifiche professionali e nella valutazione e certificazione dei risultati di apprendimento.


*[Handwritten signature]*

le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto sono impegnate a favorire ognuna delle opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida collaborando in piena sinergia ed a supporto del ruolo fondamentale che svolgono nel territorio i servizi per l'impiego, gli enti bilaterali, le organizzazioni giovanili, gli operatori socioeducativi, gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni della società civile.

*[Handwritten signature]*

Le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente accordo sono impegnate a favorire lo sviluppo di questa tipologia contrattuale:

**<< APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO**



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

Repubblica Italiana



USR  
SICILIA

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

**DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E APPRENDISTATO DI ALTA  
FORMAZIONE E RICERCA>>**

per:

- il conseguimento in "apprendistato con forte valenza formativa" di tutti i titoli dell'istruzione, dell'istruzione e della formazione professionale e della formazione terziaria accademica e non accademica, attraverso la costruzione strutturata di un sistema duale, che affianca i sistemi scolastici, formativi e universitari formali a tempo pieno;
- la portabilità del contratto dell'apprendistato all'interno di un sistema educativo a sviluppo verticale fino ai più alti livelli di istruzione e di formazione terziaria, favorendo al contempo l'occupabilità dei giovani e la possibilità di conseguire un titolo di studio anche attraverso un contratto di lavoro in apprendistato;
- il rafforzamento del placement degli istituti di scuola secondaria di secondo grado e delle università dell'isola che nello svolgere le loro attività implementino e completino la rete dei servizi per le politiche del lavoro nel territorio isolano, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro per i giovani, ne migliorino l'occupabilità e riducano il mismatch tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle possedute alla fine dei percorsi formativi tradizionali;
- la realizzazione progressiva di sinergie virtuose tra le istituzioni di educazione terziaria (soprattutto università) e gli attori del mercato del lavoro, per offrire agli studenti nuovi curricula accademici, che sappiano combinare la formazione formale (in aula) e la formazione on-the-job, anche in mobilità sia virtuale, sia fisica.

**Sezione 3**

dell'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>>, Deliberazione Della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016, che recepisce il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/10/2015 pubblicato sulla G.U. n.296 del 21/12/2015, "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81" e relativi allegato 1 "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa,



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signatures and initials]*

A/9





Repubblica Italiana



USR  
SICILIA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

Laurea a Ciclo Unico	48 mesi
Master Universitari I e II Livello	36 MESI
Dottorato di Ricerca	48 mesi
Attività di ricerca	36 mesi (+12 proroga in caso di particolari esigenze legate al progetto)
Praticantato	In rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di stato

### 3. Standard Formativi dei Percorsi di Apprendistato di alta formazione e di ricerca

3.1 L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali e si articolano anche secondo le esigenze professionali dell'impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisite in impresa.

3.2 Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dall'art. 5 del Decreto Interministeriale.

3.3 I limiti della formazione esterna all'azienda ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale, sono:

PERCORSI	
Percorsi ITS	Max. 60% della Formazione Ordinamentale (pari a 1080ore/1620 ore). La durata ordinamentale è di 1800 - 2700 ore.
Lauree, Master, Dottorati, AFAM	Max. 60% - Del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei CFU di ciascun insegnamento universitario.
Apprendistato per l'accesso alle professioni Ordinistiche.	Formazione esterna: non obbligatoria
Apprendistato per l'attività di ricerca.	Formazione interna: min. 20% del monte orario annuale contrattualmente previsto



IL SEGRETARIO

*Quom*

*fmm* *A* *100* *GA*





USR  
SICILIA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Regione Siciliana  
Assessorato dell'Istruzione e  
della Formazione Professionale

4.4 Il tutor aziendale partecipa alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista in collaborazione con il tutor formativo (di cui al successivo paragrafo 5), e fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

**5. Requisiti e responsabilità dell'Istituzione Formativa**

5.1 L'istituzione formativa provvede alla definizione del Piano Formativo Individuale con il coinvolgimento del datore di lavoro stabilendo il contenuto e la durata dei percorsi formativi secondo quanto previsto all'art. 5 del Decreto Interministeriale.

5.2 L'istituzione formativa individua un tutor formativo che, con le modalità e le caratteristiche definite all'art. 7 del Decreto Interministeriale ha il compito di promuovere il successo formativo degli apprendisti, favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e garantire l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

5.3 L'istituzione formativa, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Interministeriale, e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, anche avvalendosi del datore di lavoro per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista.


5.4 In caso di interruzione o di cessazione anticipata del contratto, agli apprendisti è assicurato il rientro nel percorso formativo ordinario, anche con il supporto del tutor formativo.

**6. Valutazione e certificazione delle competenze**

6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto di sposto dai relativi ordinamenti. In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l'apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall'istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami.

6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Handwritten marks and signatures on the left margin.



IL SEGRETARIO

ALLEGATO AL PROVERO PER LA SELEZIONE DEI PROFILI FORMATIVI DEL PERSONALE DELLA FORMAZIONE E RICERCA ai sensi dell'art. 45 del Reg. n. 81 del 22 giugno 2005, modificato dal Decreto Legislativo 21 settembre 2007 n. 116 e n. 235 del 7-09-2008

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



## Accordo

per la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (art.43) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (art.45), Capo V del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

TRA

La Regione Siciliana

(Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale)

E

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro Confindustria Sicilia, Confartigianato Sicilia, Confimprese Sicilia, CNA Sicilia, Casartigiani Sicilia, Confcommercio Sicilia, Confapi Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Sicilia, AGCI Sicilia, UNCI Sicilia, Unicoop Sicilia, Confagricoltura Sicilia, Coldiretti Sicilia, CIA Sicilia, Confesercenti Sicilia, Confprofessioni Sicilia e dei lavoratori CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

E

L'Università degli Studi di Palermo, L'Università degli Studi di Catania, L'Università degli Studi di Messina, L'Università Kore di Enna

E

Gli Istituti Tecnici Superiori

"Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede" – Siracusa

"Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna"

"Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Alimentare - Albatros" Messina

IL SEGRETARIO








“Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania

“Fondazione I.T.S. Steve Jobs – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Caltagirone (CT).

Di seguito denominate “Parti”

VISTI

- \* - La Raccomandazione UE 2013/c 120/01 sull’istituzione di una “*Youth Guarantee*” con l’obiettivo di garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro;
- Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l’Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell’Istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;
- L’iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di “*alleanza europea per l’Apprendistato*” con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell’apprendimento basato sul lavoro;
- Q - Il “Piano d’azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro (Italia 2020)”, realizzato dal MLPS e dal MIUR, che ha individuato, nell’ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani il rilancio dell’apprendistato quale “innovativo strumento di placement, fondato sull’integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro [...]”
- Q - La Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*” ed, in particolare, all’art.4 “*Alternanza scuola-lavoro*”;
- Il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante: “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’art.4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53*”;

- La Legge 17 ottobre 1967, n. 977 ed s.m.i. di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 in materia di tutela del lavoro dei minori;
- Il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”*;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante *“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429 recante *“Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima”*;
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e successive modificazioni”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 recante *“Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 recante *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 recante *“Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a*

norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

- Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 5 del 16 gennaio 2009 concernente la valutazione del comportamento degli studenti;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e



IL SEGRETARIO

Buon

fu

M. F. M.

lo

4/27

dr




la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *"Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale"*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2012, n. 170, recante *"Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale"*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, recante *"Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008"*;
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45 recante *"Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati"*;
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 dell'8 giugno 2015, recante *"Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti"*;
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- L'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- L'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 - All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- L'Intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata nella riunione del 16 dicembre 2010 sulle *"Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40"*, recepite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2011;
- L'Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge 183/2014 *"Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei*



SECRETARIO

Buccon

FUM

lo


el

6/27  
p2

*rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";*

- Il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, recante: *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- Il Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la *"Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*, che all'articolo 42 comma 5 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- La Legge 13 luglio 2015 n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- La Guida Operativa del 8 ottobre 2015 per la scuola dedicata alle nuove attività di alternanza scuola-lavoro redatta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Il D.I. del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 *"Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*
- I Protocolli d'Intesa del 7 settembre 2015 tra il MIUR-USR per la Sicilia, gli Assessorati dell'Istruzione e della Formazione professionale e della Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana e le Aziende per l'avvio del Programma di apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore per la cui realizzazione sono individuate le sedi scolastiche l'I.S. "Fedele" di Agira (EN) e l.S. "Volta" di Palermo che prevedono, all'art. 8 comma 1, un numero massimo di 211 ore in Azienda per ciascun anno scolastico durante il periodo di svolgimento delle lezioni da parte degli studenti-apprendisti del 4° e il 5° anno;
- la Deliberazione n°113 del 20/05/2014 della Giunta Regionale di Governo;

- la Deliberazione n°212 del 10/07/2014 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n. 309 del 16 dicembre 2015 della Giunta Regionale di Governo;
- la Deliberazione n° 119 del 06/04/2016 della Giunta Regionale di Governo;
- Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016 e l'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>>;
- la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";
- il Decreto Assessoriale n° 2570 del 26 maggio 2016 (con relativi allegati) che ha adottato il repertorio delle qualificazioni della regione siciliana e disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i LEP di cui al D.Lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e s.m.i;
- La nota n. 918 del 19/01/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia avente per oggetto *"Programma di apprendistato per il diploma di Istruzione superiore a.s. 2015/16 ai sensi del D.lgs. 81/2015 trasmissione accordo per l'attuazione del programma in apprendistato per gli anni scolastici 2015/16 e 2016/17"*;
- L'Accordo del 05 febbraio 2016 tra gli Assessorati Istruzione e formazione professionale e del Lavoro della Regione Siciliana, le Parti Sociali e l'USR Sicilia che, nell'ambito della realizzazione del programma in apprendistato per gli a.s. 2015/16 e 2016/17, definisce i tempi e la durata della formazione interna (in azienda) a norma e per effetto dell'art. 10 del D.L. del 12 ottobre 2015;
- Il Decreto Interassessoriale dell'11 febbraio 2016, dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che stabilisce l'applicazione diretta e immediata del D.L. 12 ottobre 2015 pubblicato in G.U. n. 296 del 21/12/2015 e determina le ore di formazione interna (aziendale);
- Il Decreto Interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che recepisce il DM del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e i relativi allegati;
- Il Protocollo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto Legislativo



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signatures and initials]*

8/27

24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016) <<ALLEGATO A Sub 2>> alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016;

**PREMESSO CHE**

- Nel nostro paese, secondo le rilevazioni ISTAT, è presente un elevato tasso di disoccupazione, che nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni raggiunge la soglia del 41,6%;
- I dati Eurostat, pubblicati il 9 ottobre 2015 nell'Eurostat regional yearbook, che evidenziano la Sicilia come la regione europea con il più basso tasso di occupazione (42,4%);
- La popolazione giovanile che studia e lavora risulta notevolmente ridotta rispetto alla media UE (3,7% rispetto al 12,9% UE) e risulta scarsamente diffuso il sistema duale di apprendistato (XV rapporto ISFOL);
- Da diversi anni a livello europeo si è posta l'attenzione sui Neet (Not in Education, Employment or Training), giovani non più inseriti in un percorso scolastico/formativo ma neppure impegnati in un'attività lavorativa. In Italia la quota di giovani Neet è di molto superiore a quella della media europea. Secondo i numeri diffusi dall'Istat nel rapporto Noi Italia 2014, in Italia i «Neet» sono oltre due milioni e costituiscono circa il 24% dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, una quota significativamente superiore a quella media dell'Unione Europea (15,9 %);
- Il collegamento scuola e lavoro, allo stato attuale poco sviluppato, è considerato un fattore propulsivo per il contrasto della disoccupazione consentendo di adeguare la formazione culturale degli studenti alla necessaria preparazione di base richiesta nel mondo del lavoro;
- L'impegno della Regione Siciliana è di mantenere l'attenzione costante allo sviluppo delle competenze di base nella formazione per gli apprendisti di età compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, oltre che a mantenere fermi, anche per gli apprendisti, i riferimenti agli standard formativi dei percorsi di istruzione e formazione professionale riferibili alle medesime figure professionali, anche attraverso strumenti di politiche attive del lavoro volti a ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani anche attuati attraverso il Programma "FlxO YEI - Azioni in favore dei Giovani NEET in transizione Istruzione/Lavoro" promosso dal MPLS e Italia Lavoro SpA in continuità al Programma "FlxO S&U";



IL SEGRETARIO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date stamp '9/27'.

**CONSIDERATO**

- Il rafforzamento della relazione tra scuola e lavoro uno strumento chiave per contribuire all'innovazione tecnologica e produttiva del Paese, in particolare nel territorio siciliano che registra elevati tassi di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile, individuando nelle diverse modalità di apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati ai fini della loro effettiva spendibilità nel mercato del lavoro;
- Di rendere immediatamente operativa la disciplina di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 per una rapida fruibilità della nuova disciplina sul territorio regionale;
- Di fare salve le sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previo Accordo in conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la sperimentazione regionale del Programma di apprendistato di cui ai Protocolli del 7 settembre 2015 e gli Avvisi prot. 14183 e prot. n.14182 del 21/9/2015 di cui al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

**Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,**

e fermo restando quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell'articolo 42 decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che, al successivo comma 5 del medesimo articolo 42, rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5 dello stesso articolo 42, le Parti concordano quanto segue

**Art. 1**

**Ambiti di applicazione**

Le discipline del presente accordo si applicano ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi degli artt. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 e secondo quanto previsto dal Decreto Interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che recepisce il DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e i relativi allegati, a partire dalla data di stipula del presente

10/27



IL SEGRETARIO

*Bue*

*Fumof*

*M*

*Al*

*R*

*d*  
*g*

Accordo. Le discipline dei rapporti di lavoro di apprendistato previsti nel presente accordo sono da riferire esclusivamente alle attività, ivi comprese quelle formative, svolte in Azienda. Le restanti parti didattico formative si svolgono sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

## Art. 2

### Età di assunzione

- a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 43 del D.lgs. 81/15: possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25.
- b) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.lgs. 81/15: possono essere assunti con il contratto di apprendistato di terzo livello, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.

## Art. 3

### Durata dell'apprendistato

La durata dei contratti di apprendistato non può essere inferiore ai 6 mesi. In particolare:

- a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 43 del D.Lgs 81/15: la durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. La durata massima non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.

Nell'ambito di applicazione del sistema duale in base ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali;

b) Contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del D.Lgs 81/15: la durata del contratto e le modalità della formazione vengono concordate dal datore di lavoro e dall'istituzione formativa secondo il format di protocollo di cui all'allegato 1 del DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 che stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.


Nell'ambito di applicazione del sistema duale, per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (deroga ex art.43 comma 8 Dlgs. 81/2015), i contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedono specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.

Ferma restando la durata complessiva del contratto determinata dagli standard di cui al D.M. 12 ottobre 2015, è consentito di articolare lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di un titolo formale, in più stagioni attraverso più rapporti stagionali a tempo determinato.

In tal caso la quantificazione del periodo del contratto è dato dalla durata del rapporto di lavoro stagionale, comprensiva della formazione interna, più la durata della formazione esterna (di cui al DM 12 ottobre 2015), realizzata posteriormente o antecedentemente alla conclusione o all'avvio del rapporto di lavoro stagionale.

In questa fattispecie la formazione esterna e la formazione interna, di cui agli standard citati, da rendere da parte dell'apprendista e del datore di lavoro sono proporzionate a 11 mesi e moltiplicata per il numero dei mesi lavorati.

L'eventuale partecipazione a corsi articolati su blocchi d'insegnamento, anche fuori dal periodo di copertura del contratto di lavoro, viene computata ai fini del monte ore complessivo di formazione in aula.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a date stamp 12/27.



Per ciascun periodo di formazione viene riconosciuto allo studente un pacchetto crediti che concorre al computo del periodo complessivo di formazione per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale.

Ferma restando la durata complessiva del contratto determinata dagli standard di cui al D.M. 12 ottobre 2015, è consentito di articolare lo svolgimento dell'apprendistato per il conseguimento di un titolo formale instaurando un rapporto a tempo parziale, purché la ridotta articolazione oraria non provochi il vanificarsi del raggiungimento della finalità formativa - interpello n. 7209 del 13-12-2006: <<pur in presenza di un orario ridotto, l'impegno formativo, inteso in termini di durata e di contenuti, debba restare invariato>>

**Art. 4**

**Forma e contenuto del contratto**

Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta. Ad esso viene allegato il Piano Formativo Individuale (P.F.I.) secondo lo schema recepito di cui all'allegato 1a del DM 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015, predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento proattivo dell'impresa.

**Art. 5**

**Periodo di prova**

Il periodo di prova non può avere durata superiore ai 3 mesi. Per l'assunzione in prova è richiesto l'atto scritto. Nel caso in cui il periodo di prova non sia stato stabilito con atto scritto, la durata di detto periodo è pari a quella ordinariamente prevista dal CCNL vigente per il livello di inquadramento iniziale. Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza l'obbligo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva e saranno retribuite le ore o giornate di lavoro effettivamente prestate. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa malattia o di infortunio, l'apprendista sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un numero di giorni pari alla metà della durata della prova. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta il recesso, l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.

**Art. 6**

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp that reads "SECRETARIO" and a date "13/27".

**Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato**

Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

**Art. 7**

**Retribuzione**

1. Per le ore di formazione svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa (c.d. formazione esterna), il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo così come previsto dai commi 7 e 3, rispettivamente degli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/2015;
2. Per le ore di formazione svolte dall'apprendista a carico del datore di lavoro (c.d. formazione interna) è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%, quale valore minimo e migliorabile, di quella che gli sarebbe dovuta così come previsto commi 7 e 3, rispettivamente degli artt. 43 e 45 del D.Lgs 81/2015;
3. Per le ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale", il trattamento economico è determinato, in via sussidiaria e cedevole rispetto alla contrattazione collettiva nazionale:
  - a. all'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 43 del D. Lgs. n. 81 del 2015 va attribuito convenzionalmente un livello di inquadramento contrattuale - coerente con il percorso formativo tra quelli individuati all'art. 4 del D.M. 12 ottobre 2015 - al fine della determinazione della retribuzione di riferimento;
  - b. fermo restando quanto previsto dall'art. 43, comma 7, per i contratti di cui all'articolo 43 del D.Lgs. 81/2015 la retribuzione è, di conseguenza, stabilita in misura percentuale rispetto al livello di inquadramento di cui alla lettera a) del presente comma, come sotto riportata, ed in applicazione della tabella allegata al presente accordo:

	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

14/27



*[Signature]*  
IL SEGRETARIO

*[Signature]*

*[Signature]*

Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
-------------	--

c. fermo restando quanto previsto dall'art. 45, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2015, l'apprendista assunto con il contratto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 81 del 2015 sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

c.1) per i percorsi di durata superiore all'anno,

- per la prima metà del periodo di apprendistato: due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: un livello sotto quello di destinazione finale.

c.2) per i percorsi di durata non superiore all'anno.

- per il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

Le parti si danno reciprocamente atto e concordano che in nessun caso la retribuzione globale di fatto dell'apprendista potrà superare la retribuzione globale di fatto del lavoratore inquadrato nella categoria di destinazione, al netto delle ritenute previdenziali.

Al fine di un corretto calcolo della retribuzione dell'apprendista il piano formativo individuale deve prevedere ed evidenziare la suddivisione delle ore, preferibilmente per gruppi, in ore di formazione svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa (c.d. formazione esterna), ore di formazione svolte dall'apprendista a carico del datore di lavoro (c.d. formazione interna) e ore di lavoro svolte dall'apprendista, oltre il c.d. "orario ordinamentale". Qualora dovessero intervenire modifiche al piano formativo individuale, le stesse dovranno essere comunicate, tra le parti, entro 5 giorni.

In allegato la tabella di raffronto tra la retribuzione relativa ai periodi di apprendistato e gli anni dei percorsi di istruzione e formazione

Gli istituti contrattuali, per quanto di competenza del datore di lavoro, la cui maturazione e importo sono calcolati in base alla retribuzione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, malattia ed infortuni), vanno riproporzionati alle percentuali retributive e prendendo a riferimento il piano formativo di cui ai commi precedenti.

Art. 8

15/27

IL SEGRETARIO

300000

### Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo da raggiungere al termine del percorso e con le competenze ed abilità già possedute dall'apprendista. Esso, inoltre, indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché i nomi dei tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. A norma e per gli effetti dell'art. 42 c. 1 del d.lgs. 81/2015 nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale viene predisposto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento proattivo dell'impresa.

Il piano formativo individuale e il protocollo di formazione (artt. 43, comma 6, e art. 45, comma 2), comprenderanno puntualmente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quella relativa alla disciplina lavoristica di riferimento;

#### Art 9

##### Requisiti del datore di lavoro

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) Capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- e) Capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali.

#### Art. 10

##### Tutor

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor formativo e di un tutor aziendale, che devono essere individuati nel piano formativo. Per ogni apprendista, l'istituzione formativa individua un tutor formativo e l'azienda individua un tutor aziendale, i quali durante l'intera durata del periodo di apprendistato presiedono all'integrazione della formazione e dell'attività didattica con l'attività lavorativa. In particolare, al tutor aziendale sono assegnate le seguenti funzioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

IL SEGRETARIO

16/27

- L'accoglienza e l'accompagnamento all'inserimento formativo nei processi di lavoro
- La facilitazione e il sostegno all'apprendimento tramite i momenti dell'alternanza formativa tra teoria e pratica
- Il monitoraggio dell'attività formativa interna all'azienda.

### Art. 11

#### Profili formativi dell'apprendistato e certificazione delle competenze

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo previsto all'art. 43 c.6 del d.lgs. 81/2015, nonché di quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali del 12 ottobre 2015, così come recepito dalla Regione Siciliana con il decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le attività di formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. Per quanto riguarda gli standard formativi si rinvia a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche sociali del 12 ottobre 2015, nonché dal decreto interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che recepisce il DM del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e relativi allegati.

Gli apprendisti hanno diritto alla validazione delle competenze, anche nei casi di abbandono e risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Ai fini della valutazione e della certificazione finale e, laddove previsto dall'ordinamento, dell'ammissione all'annualità successiva, l'apprendista deve aver frequentato almeno i tre quarti della formazione interna ed esterna di cui al piano formativo individuale.

Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, quando previsti dagli ordinamenti di riferimento, si effettuano tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel P.F.I..

H

SECRETARIO

Buon

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
17/27

In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, è rilasciato all'apprendista una certificazione delle competenze secondo le previsioni regionali che consenta la registrazione dei dati anche sul fascicolo elettronico del lavoratore.

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, inoltre, si danno reciprocamente atto che:

- E' in itinere nella Regione Siciliana la definizione del processo di certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con la garanzia di idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali a livello regionale;
- Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiranno credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo.
- La Regione garantisce il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.
- le Istituzioni e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del presente atto sono impegnate a favorire ognuna delle opportunità di apprendimento non formale e informale e ogni successivo processo di convalida collaborando in piena sinergia ed a supporto del ruolo fondamentale che svolgono nel territorio i servizi per l'impiego, gli enti bilaterali, le organizzazioni giovanili, gli operatori socioeducativi, gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni della società civile.

#### Art. 12

#### Ferie

Le ferie e i permessi festività soppresse - per i quali si applicano le relative disposizioni dei CCNL di riferimento - sono fruite collettivamente dagli apprendisti durante l'anno scolastico in piena coincidenza con il periodo di sospensione dell'attività didattica secondo il calendario dell'istituzione scolastica, universitaria e formativa e, al termine delle lezioni, per la parte residua, nel periodo indicato dall'azienda al fine di favorire la proficua pianificazione e l'efficacia del piano formativo aziendale.

IL SEGRETARIO

18/27



**Art. 13**

**Monitoraggio e Osservatorio**

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire un Gruppo di Coordinamento finalizzato a monitorare, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione, l'utilizzo dei contratti di apprendistato. Il Gruppo, monitora, altresì, l'avanzamento delle iniziative e delle attività previste dall'accordo, coordina le iniziative di comunicazione riferite all'accordo stesso, individua e promuove le "buone prassi" sperimentate ed identificate in collaborazione con i diversi attori del territorio necessariamente coinvolti nelle attività.

X  
ae

**Art. 14**

**Decorrenza**

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati successivamente a tale data.

**Art. 15**

**Cedevolezza dell'Accordo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti, nonché a quanto previsto per l'apprendistato dai CCNL di riferimento. In assenza di previsione della specifica tipologia di apprendistato nel CCNL di riferimento si applicano le norme dell'apprendistato professionalizzante. In caso di non individuazione del CCNL, si fa riferimento al CCNL più prossimo - come sfera di efficacia - all'attività economica esercitata dal datore di lavoro.

g

La disciplina del presente accordo interconfederale ed intercategoriale ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale successiva contrattazione interconfederale, nazionale e regionale sullo stesso tema nonché rispetto a norme e regolamenti di emanazione nazionale e regionale.

f

**Art.16**

**Norme Transitorie e Finali**

H G fallu

A4

eh

2



IL SEGRETARIO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

19/27

Sono fatte salve le sperimentazioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale promosse dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previo Accordo in conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e la sperimentazione regionale del Programma di apprendistato di cui ai Protocolli del 7 settembre 2015 e gli Avvisi prot. 14183 e prot. n.14182 del 21/9/2015 di cui al D.A. 03/GAB dell'11 febbraio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto

Palermo 07 Dicembre 2016

**Regione Siciliana**

**Assessorato dell'Istruzione e della  
Formazione Professionale**

On.le Bruno Marziano

*[Handwritten signature of Bruno Marziano]*

**MIUR –USR per la Sicilia**

**Il Direttore Generale**

**Maria Luisa Altomonte**

*[Handwritten signature of Maria Luisa Altomonte]*

*[Handwritten initials/signature]*



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



Università degli Studi di Palermo




Università degli Studi di Catania

L'Università degli Studi di Messina




Università Kore di Enna




Gli Istituti Tecnici Superiori

- “Fondazione I.T.S. Fondazione per le attività tecnologiche innovative per i beni e le attività culturali Archimede” – Siracusa





- “Fondazione I.T.S. Efficienza Energetica Provincia di Enna”





- “Fondazione I.T.S. - Nuove Tecnologie per il Made in Italy - sistema Alimentare - Albatros” Messina



- “Fondazione I.T.S. per la Mobilità Sostenibile - Trasporti” Catania



IL SEGRETARIO



- “Fondazione I.T.S. Steve Jobs – Tecnologia dell’informazione e della comunicazione Caltagirone (CT). *Stulfeu*

**Le associazioni sindacali dei datori di lavoro**


*f*  
**Confindustria Sicilia**

**Confartigianato Sicilia**  
*Meo de Gru*

**Confimprese Sicilia**

**CNA Sicilia**

**Casartigiani Sicilia**



IL SEGRETARIO

*Ducan*

*fcm*

**Confcommercio Sicilia**

*Palumbo*

**Confapi Sicilia**


*Alba*

**Legacoop Sicilia**

**Confcooperative Sicilia**

**AGCI Sicilia**

*Palumbo*



IL SEGRETARIO

*Buon*


**UNCI Sicilia**

**Unicoop Sicilia**

**Confagricoltura Sicilia**

**Coldiretti Sicilia**

**CIA Sicilia**



IL SEGRETARIO

*Bucari*

*A*

**Confesercenti Sicilia**

**Confprofessioni Sicilia**

**Le associazioni sindacali dei lavoratori**

**CGIL Sicilia**



IL SEGRETARIO

*Buoni*

*A*

25/27

CISL Sicilia

*Giuseppe Trubbi*

UIL Sicilia

*F. De Robertis*

UGL Sicilia

Anno del contratto di apprendistato	Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda	Anno scolastico formativo di riferimento
Primo anno	non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015</li><li>• Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015</li><li>• Primo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni</li></ul>



IL SEGRETARIO

*Buonini*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Secondo anno	non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Secondo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</li> </ul>
Terzo anno	non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Terzo anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</li> </ul>
Quarto anno	non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Secondo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del Dm 12/10/2015</li> <li>• Quarto anno dei percorsi art. 4 lettere a) e b) Dm 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1° anno di corso)</li> <li>• Primo e unico anno per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore Per i contratti di apprendistato di cui all'art. 4, comma 1, lettere e) ed f) del Dm 12/10/2015</li> </ul>

1 Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione

*Handwritten signatures*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



SEGRETARIO

*Handwritten signature*

Accordo

per la disciplina dell'apprendistato di alta formazione e ricerca per il Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche (art.45), Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81

Tra

La Regione Siciliana

(Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale)

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

E

L'associazione sindacale dei datori di lavoro Confprofessioni Sicilia, in rappresentanza delle professioni dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, Avvocati, Notai, Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Tecnici, Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Pediatri, Professionisti e Artisti e Confcommercio Sicilia e le associazioni sindacali dei lavoratori CGIL Sicilia, CISL Sicilia, UIL Sicilia, UGL Sicilia

E

L'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Messina, l'Università Kore di Enna

Di seguito denominate "Parti"

VISTI

- La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) "Le professioni liberali sono quelle praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei clienti e del pubblico".

IL SEGRETARIO




Bacun

1/10



- La Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I servizi professionali – Proseguire la riforma – Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali, COM(2004)83 del 9 febbraio 2004 (SEC(2005) 1064).
- La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione imprenditorialità 2020 – Riaccendere lo spirito imprenditoriale in Europa.
- La Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);
- Il Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»);
- La Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2007, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Il Regolamento di Esecuzione UE 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea
- Il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
- Il Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
- La Raccomandazione UE 2013/c 120/01 sull'istituzione di una "Youth Guarantee" con l'obiettivo di garantire ai giovani di età inferiore ai 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro;
- Le Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 29 maggio 2013, in base alle quali 16 Stati membri (tra cui l'Italia) sono stati invitati a concentrarsi sulla riforma dell'Istruzione e della formazione professionale per inserirvi una più forte componente di apprendimento basato sul lavoro;
- L'iniziativa lanciata dal Consiglio Europeo del 27 e del 28 giugno 2013 di "alleanza europea per l'Apprendistato" con la partecipazione anche delle parti sociali per la promozione di apprendisti di alta qualità e dell'apprendimento basato sul lavoro.



IL SEGRETARIO

Buo

ll


ll

ll

ll

- Il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" all'art.9 "Disposizioni sulle professioni regolamentate" comma 5, stabilisce che il tirocinio professionale ha durata massima di 18 mesi;
- Il D.P.R. n.137 del 7 agosto 2012 "Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali";
- La Legge 14 settembre 2011 n.148 e il successivo DPR 7 agosto 2012 n.137 prevede la possibilità, previ accordi tra Università e Ordini territoriali, agli studenti iscritti a determinati corsi di laurea magistrale di svolgere parte del tirocinio (6 mesi) nel corso del biennio e parte (12 mesi) dopo il conseguimento del titolo;
- La Legge 183/2014 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- Il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha riorganizzato la disciplina del contratto di apprendistato e, all'art. 46, comma 1, ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la realizzazione dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato per l'alta formazione e ricerca;
- Il Capo V del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che all'articolo 42 comma 5 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Il D.I. del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- La Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016 e l'Allegato <<A>> sub 1 <<Disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato>> della stessa;
- Il Decreto Interassessoriale N.°3082 del 20 Giugno 2016 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che recepisce il D.I. del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015 e i relativi allegati;
- Il Protocollo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, come modificato dal Decreto

g  
f  
95  
b  
p

 IL SEGRETARIO  
Bucun

al f p m m 3/10

Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 (GU n.235 del 7-10-2016) <<ALLEGATO A Sub 2>> alla Deliberazione della Giunta Regionale di Governo N° 213 del 17 Giugno 2016;

#### PREMESSO CHE

- Le parti definiscono il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche come l'attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
- Il periodo di praticantato ai fini dell'accesso alle professioni ordinistiche ha la funzione di consentire al praticante l'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell'aspirante professionista anche attraverso un'attività lavorativa all'interno dello studio professionale.

#### CONSIDERATO CHE

- Le Parti si danno reciprocamente atto che hanno da sempre considerato l'apprendistato una formula contrattuale di particolare interesse, poiché in grado di agevolare realmente la transizione istruzione-formazione-lavoro dei giovani sul modello delle più virtuose esperienze europee. Il tema è di grande rilevanza, specie se si considera che la possibilità di alternare momenti di formazione con l'attività lavorativa può contribuire a ridurre il disallineamento tra i profili in uscita dal sistema educativo e le professionalità richieste dalle imprese, vero vulnus esistente nel mercato del lavoro italiano. D'altra parte, il settore degli studi professionali, anche in ragione di una normativa contrattuale che valorizza e facilita l'accesso all'istituto, vanta un numero percentuale di apprendisti superiore agli altri comparti. La regolamentazione e l'attivazione dell'apprendistato per il praticantato rappresenta un valido strumento per preparare i giovani alla futura attività professionale, garantendo allo stesso tempo adeguate tutele normative ed economiche.
- Che, proprio per la rilevanza e l'importanza descritte, pur non essendo più necessario, secondo la modifica apportata al comma 4 dell'art. 45 del D.lgs. n.81/2015 dall'art.1 lettera a) n.1 del decreto legislativo 24.9.2016 n.185, un accordo per regolamentare i profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e ricerca, le parti hanno inteso formalizzare il protocollo di intesa di cui in premessa, anche in considerazione del carattere sperimentale dell'apprendistato per il praticantato professionale, e della valenza promozionale della iniziativa.
- Le parti convengono, in considerazione del carattere innovativo di questa tipologia di apprendistato, di procedere ad una fase di prima applicazione, anche sperimentale nel territorio della Regione Siciliana, in attesa della relativa regolamentazione della contrattazione collettiva nazionale di riferimento nei confronti della quale il presente accordo ha carattere sussidiario e cedevole.



IL SEGRETARIO

Buo

gr

ll

X

4/10

P

- L'obiettivo del presente accordo è avviare e sostenere la realizzazione di una o più sperimentazioni di percorsi in apprendistato ai sensi del comma 1, art. 45 del D.Lgs 81/2015, per lo svolgimento del praticantato obbligatorio per l'accesso alle professioni ordinistiche da parte dei giovani che stipuleranno contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con datori di lavoro la cui sede operativa sia ubicata nel territorio regionale

Tutto quanto sopra visto, premesso e considerato,

e fermo restando quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell'articolo 42 decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, che al successivo comma 5 del medesimo articolo 42 rimette la disciplina del contratto di apprendistato ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei principi: a), b), c), d), e), f), g), h), del comma 5 dello stesso articolo 42, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato all'assolvimento del periodo di praticantato previsto dalla legge per l'accesso alle professioni ordinistiche ai sensi del comma 1, art. 45 del D.Lgs. 81/15.

Art.2

Requisiti dei destinatari

Possono essere assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 81/15 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso del titolo di studio previsto dai regolamenti dei singoli ordini professionali.

Art.3

Durata e aspetti contrattuali

La durata del contratto di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, che è disciplinato tra le parti firmatarie del CCNL Studi Professionali, in via sperimentale ed in sede di prima applicazione, non può essere inferiore a 6 mesi. La durata massima è determinata in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato (18 mesi). *Il contratto non può essere esteso o rinnovato una volta conclusi gli studi del corso professionale*

Art.4

Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato

IL SEGRETARIO  
Buon

*[Handwritten signatures and initials]*

Per i contratti di apprendistato stipulati nei casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto di lavoro, superiore a 30 giorni, la durata del rapporto di apprendistato può essere prorogata oltre la scadenza iniziale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo e dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordini professionali.

#### Art. 5

##### Formazione

La formazione prevista per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel P.F.I., a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

La formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. La formazione esterna non è obbligatoria.

#### Art. 6

##### Offerta formativa

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel P.F.I., è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro e delle professioni.

#### Art. 7

##### Diritti e doveri

Il datore di lavoro d'intesa con l'istituzione formativa, ove prevista, deve assicurare all'apprendista la conoscenza degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato; dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale; delle regole comportamentali afferenti al doppio "status" lavoratore / praticante per l'accesso alle professioni ordinistiche.

#### Art. 8

##### Piano formativo individuale (P.F.I.)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo del lavoratore in coerenza con il profilo formativo relativo all'acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché la possibilità di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione. Ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l'esame di abilitazione, ma per garantire la piena e corretta preparazione all'esercizio futuro in maniera professionale e deontologica. Esso, inoltre, indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione nonché il nome del tutor nell'ambito del contratto di apprendistato. A norma e per gli effetti dell'art. 42 c. 1 del d.lgs. 81/2015 il piano



IL SEGRETARIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

formativo individuale viene predisposto dal datore di lavoro con l'eventuale supporto proattivo dell'istituzione formativa, qualora prevista.

Art. 9

Requisiti del datore di lavoro

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato, il datore di lavoro deve coincidere con il professionista affidatario del praticante e deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di praticanti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) Capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) Capacità formative, garantendo la disponibilità di un tutor all'interno dello studio professionale.

Art. 10

Tutor

Il datore di lavoro deve nominare un tutor che svolga la funzione di raccordo didattico e organizzativo, affiancando l'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo concreto svolgimento.

In ogni caso, il tutor, che può essere anche il datore di lavoro, oppure altro professionista, operante nel medesimo studio professionale, in possesso dei requisiti per essere affidatario di praticanti secondo i singoli ordinamenti professionali e le norme di cui al D. lgs.137 del 2012, ha il compito di:

- favorire l'inserimento dell'apprendista nello studio professionale;
- assistere l'apprendista nel percorso di formazione interna;
- trasmettere le competenze necessarie allo svolgimento delle attività professionali;
- fornire all'istituzione formativa, qualora prevista, in collaborazione con il tutor, ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi;
- compilare il dossier individuale dell'apprendista (allegato al decreto del 12 ottobre 2015 pubblicato in GU n. 296 del 21/12/2015), che garantisce l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista.

Art. 11

Retribuzione

Per le ore di formazione svolte dall'apprendista nell'istituzione formativa (c.d. formazione esterna), il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo così come previsto dal comma 3, dell' art. 45 del D.Lgs 81/2015.



IL SEGRETARIO

Buon

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

7/10



Per le ore di formazione svolte dall'apprendista a carico del datore (c.d. formazione interna): è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta così come previsto dal comma 3, dell' art. 45 del D.Lgs 81/2015.

Per quanto riguarda la retribuzione dell'apprendista e l'inquadramento contrattuale si applicheranno le disposizioni del CCNL degli Studi Professionali vigente al momento dell'assunzione.

#### Art.12

##### Monitoraggio e Osservatorio

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a costituire un Gruppo di Coordinamento finalizzato a monitorare, anche in collaborazione con gli ordini professionali, l'utilizzo dei contratti di apprendistato. Il Gruppo, monitora, altresì, l'avanzamento delle iniziative e delle attività previste dall'accordo, coordina le iniziative di comunicazione riferite all'accordo stesso, individua e promuove le "buone prassi" sperimentate ed identificate in collaborazione con i diversi attori del territorio necessariamente coinvolti nelle attività.

#### Art. 13

##### Decorrenza

La presente disciplina decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e si applica ai rapporti di lavoro instaurati successivamente a tale data.

#### Art. 14

##### Cedevolezza dell'Accordo

Per tutti i profili diversi da quelli che attengono alla formazione e per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge e regolamenti, nonché a quanto previsto per l'apprendistato dal CCNL degli Studi Professionali vigente.

La disciplina del presente accordo ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alla eventuale successiva contrattazione interconfederale, nazionale e regionale sullo stesso tema nonché rispetto a norme e regolamenti di emanazione nazionale e regionale.


Letto, confermato e sottoscritto


Palermo 07 Dicembre 2016

Regione Siciliana


Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale


On.le Bruno Marziano





IL SEGRETARIO






8/10


MIUR –USR per la Sicilia

Il Direttore Generale

Maria Luisa Altomonte



Università degli Studi di Palermo



Università degli Studi di Catania


Università degli Studi di Messina



Università Kore di Enna




L' associazione sindacale dei datori di lavoro Confprofessioni Sicilia





L' associazione sindacale dei datori di lavoro Confcommercio Sicilia



Le associazioni sindacali dei lavoratori

CGIL Sicilia





IL SEGRETARIO



CISL Sicilia

*Giuseppe Truchesi*

UIL Sicilia

*Giuseppe Truchesi*

UGL Sicilia

*Giuseppe Truchesi*



IL SEGRETARIO